

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^A SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **578/01** proposto da

ANGELI GIOVANNA, ANTONGIOVANNI MAURO, ANTONINI ANTONINO, BARCUCCI ELENA, BERNARDINI GIANPIERO, BERNARDINI UBALDO DINO, BERTI ROBERTO, BETTIN GIANFRANCO, BIAGIOLI ORAZIO, BIANCHETTI SERENA, BONACCORSI GUGLIELMO, BONANNI PAOLO, BONCINELLI SERGIO, BOZZO LUCIANO, BRANCHI ROBERTO, BRIZZI ROSSANA, BRUSCAGLIONI PIERO, BRUSCHI ALESSANDRO, CACIAGLI MARIO, CLAMINI GIANFRANCO, CAMICI GUIDO, CAPEI RAFFAELLA, CASALI ROBERTA, CATAUDELLA MICHELE, CELLINI PAOLA, CIUFFI MARIO, COMODO NICOLA, CONTI ANTONIO, CRISCI CLEMENTE, DE LUCA CARDILLO DOROTEA, DE SARLO FRANCESCO, DEL TAGLIA ANDREA, DELLA CORTE LAURA, DI NOLFO ENNIO, DIGIESI VINCENZO, DOLARA PIERO, FERRARI GUIDO, FONTANELLA FERRUCCIO, FREDIANI PIERO, GALLI ALESSANDRO, GERONAZZO LUCIO, GIARDINI MARIA PIA, GIOVANNINI PAOLO, GODOLI GIOVANNI, GORI UMBERTO, INGIULLA MARCO, LANDI ALDO, LANDINI MASSIMO, LIGURI GIANFRANCO, LORENZI PAOLA, MANAO GIAMPAOLO, MANNELLI MASSIMO, MARCELLINI PAOLO, MARSILI MASSIMO, MASCOLO ELVIRA, MERCIAI VISMARA, MUNIZ MIRANDA MAURIZIO, NOCI GIANCARLO, PACI MARCO, PARDUCCI DANIELA, PARRINI CARLA, PARRINI PAOLO, PEPINO ROBERTO, PERINOTTO MARIO, PIEGAI FRANCO, PINZANI RENZO, PIRRI FRANCO, PRANZINI ENZO, PRINCIPI GIANFRANCO, PRUNETI PAOLA, RAGAZZI ALESSANDRO, RAMPONI GIAMPIETRO, RECCHI ETTORE, ROSSO FABIO, RUCCI LUCIO, SABATINI ANTONIO, SALBITANO FABIO, SANTINI PIERO, SCOZZAFAVA ANDREA, SENATRA DONATELLA, SPINELLI PAOLO, STEFANI MASSIMO, STRAZZULLA GAETANO, SZNURA FRANEK, TANI ANDREA, TOLLARO ISABELLA, VENTURI ADRIANA, VILLARI NATALE, VINCERI FRANCO FRANCESCO, VIROLI LUCIANO, VOLPI FRANCESCO, ZANAZZI ERMANNO, ZOPPI MASSIMO, NASTASI ANTONINO, BIGGERI LUIGI

rappresentati e difesi da:

TOSI STEFANO

con domicilio eletto in FIRENZE

N. 1259 REG. SENT.

ANNO 2006

n. 578 Reg. Ric.

Anno 2001

VIA L. IL MAGNIFICO 62
presso
PASSAGNOLI MADDALENA

contro

*MINISTERO UNIVERSITA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNO
UNIVERSITA' STUDI DI FIRENZE*

rappresentati e difesi da:
*AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4*

*presso la sua sede;
per l'accertamento*

del diritto dei ricorrenti a beneficiare, a seguito e per l'effetto del combinato disposto degli art. 36, 37 DPR 382/80, art. 2 d.l. 57/87 e art. 1 L.334/97, degli aumenti retributivi previsti dall'ultima disposizione citata (art. 1 L.334/97):

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del **4 aprile 2006**, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi altresì per le parti gli avv.ti M.Passagnoli per S.Tosi e P.Pirollo (avv. Stato);

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti – professori e ricercatori - premesso che i trattamenti economici di dette categorie sono collegati e che la retribuzione dei professori universitari di prima fascia è rapportata in percentuale, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), a quella di dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione, chiedono che nella base retributiva di riferimento venga computata anche l'indennità di posizione attribuita ai dirigenti generali dello Stato dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.

Il ricorso è infondato.

La legge 2 ottobre 1997 n. 334 detta disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico.

L'art. 1 attribuisce ai dirigenti generali dello Stato un'indennità di posizione correlata esclusivamente all'esercizio delle funzioni dirigenziali (comma 1); ed individua specificamente (commi da 1 a 3) le categorie di personale alle quali spetta tale indennità.

Che detta indennità sia al di fuori della base retributiva cui va correlato il trattamento economico dei docenti universitari si desume:

a) dalla natura di tale emolumento, espressamente attribuito in via transitoria, per gli anni 1996 e 1997, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale (il CCNL del personale dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, relativo

al quadriennio normativo 1994-1997, copriva solo il primo biennio economico 1994-1995);

b) dal carattere aggiuntivo di tale emolumento rispetto al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio;

c) dalla correlazione esclusiva di detta indennità allo svolgimento di funzioni dirigenziali;

d) dalla espressa individuazione delle categorie di personale cui essa compete;

d) dalla disciplina autonoma che l'art. 2 della stessa legge dedica al trattamento economico di professori e ricercatori universitari.

L'art. 2 contiene infatti specifiche previsioni perequative intese a riequilibrare il trattamento economico di professori e ricercatori "con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri".

Tali misure perequative, concretamente individuate dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (che ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29), si attuano nella forma dell'incentivazione dell'impegno didattico, "erogata come assegno aggiuntivo pensionabile"; il che rende tale attribuzione economica simmetrica all'indennità di posizione dirigenziale di cui all'art. 1 della legge n. 334/97, anch'essa definita "pensionabile" ed erogata "in aggiunta al trattamento economico fondamentale e accessorio".

In conclusione l'indennità di posizione, per come è stata configurata nella norma transitoria (anticipazione sul futuro assetto retributivo dei dirigenti, riassorbibile nel trattamento economico da definire in sede di contrattazione collettiva), è rimasta al di fuori della base retributiva da computare ai fini della retribuzione dei docenti universitari (conf. TAR Lombardia, 14 settembre 2001, n. 5811; TAR Emilia-Romagna, 7 novembre 2002, n. 2025; TAR Friuli-Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 581; TAR Lazio, III bis, 11 ottobre 2004, n. 10711) e spetta esclusivamente ai dirigenti statali espressamente contemplati (Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2003, n. 879).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, respinge il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Firenze il 4 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giovanni Vacirca	Presidente, est.
Giacinta del Guzzo	Consigliere
Saverio Romano	Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Silvana Nannucci - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 APRILE 2006

Firenze, lì 13 APRILE 2006

4 / 4
Ric. n. 578/01

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Silvana Nannucci

s.m.